giunta regionale

### CONFERENZA PROGRAMMATICA

(C. 3 Art 68 D.Lgs. 152/2006)

Finalizzata all'Adozione della Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"».

### Giovedì 28 luglio 2022 ore 11 modalità videoconferenza VERBALE

L'Ing. Alessandro De Sabbata, Direttore ad interim della Direzione Difesa Del Suolo e della Costa, delegato a presiedere la Conferenza Programmatica dall'Assessore Gianpaolo Bottacin, apre la Conferenza Programmatica alle ore 11.05 salutando i presenti e comunicando che dal Comune di Brenzone è arrivata una nota di trasmissione di alcune Osservazioni, in realtà non contenute nella nota medesima, che saranno condivise con i presenti insieme alle controdeduzioni regionali.

La conferenza viene sospesa per qualche momento per tentare di contattare il Comune di Valeggio sul Mincio che aveva trasmesso la richiesta di partecipazione alla Conferenza, ma non risulta ancora collegato.

Alle 11.10 la Conferenza prende avvio definitivamente, sono presenti:

- L'ing. Alessandro De Sabbata, la dott.ssa Marina Curtarello, la geom. Roberta Secchieri e il dott. Patrizio Buscemi della Regione del Veneto Direzione Difesa Suolo e della Costa;
- l'Arch. Mauro Manfrin della Regione del Veneto Direzione Pianificazione
- l'ing. Cristina Zoboli dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
- l'arch. Paolo Marzolla e l'ing. Giovanni Andriotto della Provincia di Rovigo Area Lavori pubblici Servizio Pianificazione territoriale.

Il Presidente ricorda ai presenti che la Conferenza Programmatica, prevista dal c. 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 nell'ITER di approvazione del PAI [e quindi delle le sue Varianti], ha lo scopo di chiudere la fase partecipativa del Piano, raccogliere ulteriori osservazioni rispetto a quelle già formulate nel periodo precedente, per poi definire il Parere regionale alla Variante che sarà espresso mediante Deliberazione della Giunta Regionale. L'iter che porta all'approvazione della Variante prevede, poi, che il Piano e gli eventuali Pareri debbano passare per la Conferenza Operativa e per la Conferenza Istituzionale Permanente; l'approvazione finale avverrà con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In effetti, fino ad ora, non sono pervenute Osservazioni dalle Amministrazioni del Veneto né in Regione, né all'Autorità di bacino.

Lo stesso "Progetto di Variante", adottato con delibera CIP n.6 del 20/12/2021, riguarda solo aspetti normativi e in particolare modifica agli articoli 1 e 18 delle Norme di attuazione del PAI Po (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po).

A questo punto il Presidente dà la parola all'ing. Cristina Zoboli dell'Autorità di bacino distrettuale del Po affinché la stessa possa illustrare la Variante in argomento.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) UAD5KN

P.IVA 02392630279







qiunta regionale

L'ing. Zoboli spiega che la Variante prende avvio dalle modifiche apportate dal "decreto semplificazione" [D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120] all'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, che riguarda le procedure per l'adozione dei Progetti di Piano Stralcio. Tale "decreto semplificazione", infatti, ha introdotto nell'art. 68 due commi: il 4-bis e il 4-ter, che legge.

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

L'ing. Zoboli evidenzia che questa è sicuramente una novità, in quanto le modifiche delle perimetrazioni di questo tipo in precedenza erano approvate con una presa d'atto della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP).

Il 4-ter, invece, esplicita in maniera molto chiara che tutti gli aggiornamenti del PAI devono passare attraverso un percorso di partecipazione:

**4-ter.** Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.

L'ing. Zoboli si avvale, quindi, della projezione di 5 slide allegate al presente verbale.

In commento alla prima slide aggiunge che il Progetto di Variante è stato adottato il 20/12/2021 e ne è stata fatta la pubblicazione nella pagina web dell'Autorità di bacino del Po il 28/12/2021 e nell'Albo Pretorio AdbPo il 20/01/2022;

La slide n. 3 illustra il nuovo iter procedurale con le varie fasi per aggiornamento del PAI Po (post modifiche). Tuttavia la posizione, così come indicata in tabella, della fase inerente l'espressione dell'*Intesa* della Regione interessata rispetto al momento in cui avviene la *Conferenza Operativa* non sembra corretta e l'**ing. De Sabbata** chiede un chiarimento.

L'ing. Zoboli precisa che ogni Regione esprime la propria Intesa in modo diverso. In ogni caso il comma 4bis [sopra riportato] prevede il parere [tecnico] della Conferenza operativa e quindi l'Intesa.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) UAD5KN

P.IVA 02392630279







giunta regionale

L'ing. De Sabbata chiede che il Regolamento provveda a chiarire meglio i tempi dell'espressione dell'Intesa e l'ing. Zoboli concorda.

Le slide 4 e 5 evidenziano in grassetto le novità apportate dalla Variante rispetto al piano precedente. L'aggiornamento riguarda le modifiche del PAI, con particolare riferimento all'Elaborato 2 [Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici] che discende dagli aggiornamenti della valutazione e dalla classificazione del dissesto idraulico e idrogeologico del PAI, che per la parte idraulica si concentra nel reticolo secondario collinare e montano (RSCM).

Al termine della presentazione il Presidente, ing. De Sabbata, afferma di non avere alcuna osservazione al riguardo e chiede ai presenti in sala se hanno qualcosa da aggiungere.

Interviene, per la Provincia, l'arch. Marzolla affermando che loro non hanno delle Osservazioni da presentare, ma hanno voluto partecipare alla Conferenza per capire quale sarà il ruolo della Provincia nelle attività in argomento e nella fase dell'*intesa* per l'aggiornamento del PTCP.

L'ing. Zoboli risponde che il ruolo del PTCP non cambia, c'è solo un passaggio in più. Prima, ai sensi delle Norme di attuazione del PAI, l'Autorità di distretto interveniva solo con una presa d'atto mediante una delibera della Conferenza Istituzionale Permanente, mentre adesso, per adeguarsi ad un disposto che ha modificato l'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, tutte le modifiche del dissesto dovranno passare attraverso un Decreto di approvazione del Segretario Generale. Per quanto riguarda la Regione Veneto, per la Provincia di Rovigo non cambierà nulla. Coglie l'occasione per sottolineare che, in effetti, la maggiore complessità di questo percorso è costituita dal fatto che il Distretto si estende su otto Regioni e una Provincia Autonoma dotate di leggi urbanistiche sostanzialmente diverse. Ma per il Veneto non dovrebbero esserci problemi.

Il dott. Buscemi, della U.O. Geologia, che si occupa, tra l'altro, anche dell'aggiornamento dei Piani di Assetto Territoriale (PAT) attraverso l'espressione di un parere, interviene per ricordare un episodio in cui ha avuto modo di rilevare alcune criticità nella procedura di aggiornamento del PAT. In quella circostanza, andata a buon fine, era avvenuta la presa d'atto, ma l'Autorità distrettuale ha avuto dei problemi con la pubblicazione del provvedimento, con una conseguente ricaduta sulle tempistiche dell'effettiva variazione delle perimetrazioni e delle classi di pericolosità, tenuto conto che questa avveniva con l'approvazione definitiva dell'atto medesimo (relativamente al PAT), che all'epoca è stata fatta in Regione, mentre d'ora in poi si farà in Provincia. Adesso, in effetti, le cose sono cambiate perché è prevista una Conferenza Operativa che, in caso di eventuali variazioni, sancirà sostanzialmente l'entrata in vigore dei nuovi limiti e delle nuove classi di pericolosità. Ritiene, pertanto, che queste modifiche porteranno un miglioramento della procedura e che il percorso è più comprensibile. Prima non era chiaro il momento di entrata in vigore delle variazioni, mentre adesso, con la Conferenza Operativa, il ciclo si chiude in maniera netta.

L'ing. Zoboli condivide l'osservazione. Le Norme transitorie della delibera, peraltro, stabiliscono di applicare fin da subito questa procedura così delineata e nelle Conferenze tenutesi nel frattempo ci sono già state alcune esperienze rispetto a questo tipo di aggiornamento. Effettivamente si tratta di un percorso più chiaro e certo.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Difesa del Suolo e della Costa

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234

PEC: difesasuolo@nec regione veneto it a mail difesasuolo@necione veneto it

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) UAD5KN

P.IVA 02392630279







giunta regionale

L'ing. De Sabbata chiede un chiarimento riguardo al modo in cui si esplicheranno le norme transitorie e se, riguardo all'intenzione di accelerare i tempi, queste verranno esplicitate nel Regolamento, visto che nelle Norme i tempi non sono in discussione.

L'ing. Zoboli conferma che i tempi verranno esplicitati nel Regolamento, soprattutto per una questione di procedure. È previsto anche un momento di condivisione del percorso con le Regioni.

L'ing. De Sabbata chiede se il Regolamento andrà in Conferenza Operativa.

L'ing. Zoboli conferma e aggiunge che verrà approvato con decreto del Segretario, perché egli ne ha ricevuto delega. Inoltre il Regolamento sarà anche oggetto di un gruppo di lavoro con le Regioni.

Il dott. Buscemi chiede un ulteriore chiarimento a proposito dell'eventualità in cui si verifichi un nuovo fenomeno franoso nel territorio. Presuppone che, per quanto compete all'Autorità distrettuale, essa possa adottare delle misure di salvaguardia in quella determinata area di un determinato Comune. Poi cosa accade? Ci sarà un'istruttoria a cui partecipa anche la Regione e poi lo strumento urbanistico si dovrà adeguare a seguito di opportuna divulgazione e pubblicità? Oppure è previsto qualcosa di specifico, considerato che tale situazione costituisce sempre una criticità in queste procedure ("tallone d'Achille") relative agli strumenti urbanistici?

L'ing. Zoboli risponde con un esempio: supponendo che l'Autorità o la Regione decidano di apportare una modifica, in tal caso l'Autorità (o la Regione) porterà avanti un progetto di aggiornamento che avrà il suo percorso di partecipazione pubblica, poi la fase di osservazione e quindi l'approvazione, dopodiché sarà lo strumento urbanistico che si adeguerà.

Il **dott. Buscemi** ne deduce che pertanto il Comune non dovrà produrre la verifica di compatibilità idraulica e né quella geologica.

L'ing. Zoboli conferma, in quanto la verifica l'avrà già fatta l'Autorità (o la Regione). Porta l'esempio delle varianti alle fasce del PAI: quando ci sono nuovi studi che aggiornano le fasce, l'Autorità dapprima elabora dei progetti di Variante al PAI, poi li pubblica e a seguire effettua l'iter dell'osservazione e poi di condivisione con le Regioni. Quando, alla fine, la Variante al PAI sarà approvata, i Comuni dovranno adeguarsi alla Variante, in quanto il PAI rimane comunque lo strumento sovraordinato. L'art. 18, in argomento, riguarda, invece, le proposte di modifica che arrivano direttamente dal Comune. La fase di partecipazione viene fatta all'interno dello strumento urbanistico in modo da non avere due fasi di partecipazione (del Comune e della Regione), altrimenti i tempi andrebbero troppo per le lunghe.

Il **Presidente** conclude la riunione alle ore 12 circa, comunicando l'espressione di un parere favorevole della Conferenza Programmatica sul progetto di Piano relativamente alla variante in oggetto, precisando che il Verbale sarà inviato ai partecipanti per la sottoscrizione.





pag. 5 di 15 **DGR n. 41 del 18 gennaio 2023** 



# ARTICOLI 1 E 18 DELLE NORME DI ATTUAZIONE VARIANTE AL PAI PO: MODIFICHE AGLI



conferenza programmatica





# Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

# Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio Modifica art.68 del D.Lgs. 152/2006

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal **Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa.** Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1.

partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono 4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis





ALLEGATO A

# DGR n. 41 del 18 gennaio 2023 Dell'berazione di Conferenza

# Istituzionale Permanente n.6/2021


Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

pericolosità del PGRA nel Distretto idrografico del fiume Regolamento relativo alle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe di Delega al Segretario Generale per l'adozione di un


Disposizioni transitorie per le procedure di aggiornamento del PAI Po nelle more di approvazione della variante







# ALIPSATORETTO all Variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione



# Art.1 comma 10 bis

stituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo" del PAI sono approvati con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino, previo parere favorevole della Conferenza Operativa con le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Gli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza D.Lgs. n. 152/2006.

### Art.1 comma 11

Piani territoriali di coordinamento provinciali possono attuare il PAI specificandone aggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57, salva la necessità di preventiva approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e delle elative disposizioni regionali di attuazione.....L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata pericolosità e a rischio del PAI-PTCP con Decreto del Segretario Generale ai sensi dell'art. 68, commi 4bis e 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.






### Art.18 comma 3

dalla Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di La verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, in fase di loro formazione e adozione, con le condizioni di dissesto contenuta nell'Elaborato n. 2 è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2003 e dai suoi successivi aggiornamenti.

# Art.18 comma 3 lett. e)

-'eventuale proposta di aggiornamento da parte di un Comune della perimetrazione derivante dalla verifica suddetta, deve essere predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate nell'Elaborato n. 2 del PAI 'ammissibilità dell'aggiornamento stesso.





# Art.18 comma 4

allegano ad essi la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica ...., redatta in compatibilità è sottoposta alla procedura di partecipazione degli interessati variante adottati, secondo le disposizioni stabilite dalle norme regionali in materia. In conformità al comma 4 ter del citato art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel corso della suddetta procedura devono comunque essere garantite adeguate forme di conformità delle disposizioni ivi richiamate. A seguito dell'adozione, la verifica di unitamente agli altri elaborati dello strumento urbanistico generale o della sua consultazione e osservazione sulle eventuali proposte di aggiornamento delle aree a Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti, pericolosità o a rischio delimitate dall'Elaborato n. 2 del PAI.





# Art.18 comma 5

trasmette alla Regione la verifica di compatibilità di cui al comma 3, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali Coerentemente alle procedure urbanistiche vigenti in ogni Regione il Comune atti deliberativi. La Regione procede a trasmettere tutta la suddetta documentazione contenente una valutazione tecnica circa la citata proposta di aggiornamento, all'Autorità di bacino distrettuale congiuntamente ad una relazione istruttoria predisposta secondo i contenuti previsti dalla Direttiva di cui al comma 3.

## Art.18 comma 6

Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma precedente e sulla scorta del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.





## Art.18 comma 7

L'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI di cui al comma precedente **produce i suoi** effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione del Segretario

# **Art.18** comma 10

proposte di aggiornamento delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni Fatte salve le disposizioni riguardanti gli effetti del presente Piano di cui ai successivi articoli 27 e 39 e qualora ciò sia consentito dalle vigenti norme di legge regionali, i Comuni utilizzano la procedura di cui ai commi precedenti anche per formulare dell'Allegato 4 dell'Elaborato 2 del PAI di cui al presente articolo, coerentemente con quanto previsto dal successivo articolo 59 delle presenti Norme. Dette proposte sono approvate dal Segretario Generale in conformità a quanto previsto dal precedente del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti comma 6 e i conseguenti aggiornamenti delle Mappe producono i loro effetti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di approvazione.





# Progetto di variante al PAI Po modifiche agli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione

Principali novità

# **Art.18** comma 11

presente articolo sono oggetto di disciplina di dettaglio nell'ambito del Regolamento Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano di cui al di cui all'articolo 1, comma 10bis delle presenti Norme.



